**Fondazione "Caorle Città dello Sport"**
Via Roma, 26
30021 CAORLE (VE)
tel 0421.219208 – mobile 3387149597
P.IVA/C.F. 03923230274
www.caorle.eu/fondazione

Determinazione nr. 73 Caorle 11/12/2020

OGGETTO: **Incarico Data Protection Officer (DPO) Regolamento 679/2016 della Fondazione. CIG ZE62F4DC89**

**Premesso che**:
-con delibera Consiliare nr. 22 del 05.05.2009, il Comune di Caorle ha approvato la costituzione della Fondazione "Caorle Città dello Sport" con lo scopo di individuare un adeguato modello gestionale degli impianti sportivi, favorire l'intervento di soggetti privati intenzionati a sostenere le politiche turistico - sportive del territorio e promuovere le attività per il tempo libero;
- La Fondazione non ha a disposizione proprio personale per poter procedere alla gestione delle attività inerenti il ruolo di **Data Protection Officer (DPO),** secondo quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679);
- La consulenza è stata approvata con Deliberazione di Consiglio di Gestione del 16 novembre 2020, ai sensi dell'art. 22 lett. l) dello Statuto; L'offerta formalizzata per il servizio in oggetto, dal professionista Michele Scarabello in data 10.11.2020 prot. 912/A, risulta vantaggiosa per la Fondazione, rispetto ad un confronto con l'incarico formalizzato dal Comune di Caorle, considerato anche l'integrazione del servizio IAT/sito web;
- La conoscienza sin qui maturata dal professionista in oggetto, in merito alle specifiche peculiarità della Fondazione ne giustifica l'affidamento diretto;
- Il Segretario Comunale ha confermato che la Fondazione ha l'obbligo di dotarsi di un DPO; il professionista svolgerà come da offerta anche il servizio RGPD in autonomia e indipendenza;

**Vista** l'offerta, concordata tra le parti, agli atti;

**Ritenuto** che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (ME.PA) operante presso CONSIP, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risulta presente nel catalogo servizi/prodotti, un'attività comparabile con il progetto in oggetto;

**Visto** inoltre il Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Gestione del 29.01.2010, dove all'art. 12 comma 8 è previsto che per i lavori da affidarsi a cottimo di importo inferiore a € 40.000,00 e per le forniture o servizi di importo inferiore a € 20.000,00 si può procedere ad affidamento diretto, prescindendo anche dall'adozione del provvedimento a contrattare. Il relativo contratto può essere concluso con lettera d'ordine sottoscritta dal Direttore o suo delegato e siglato per accettazione dal contraente;

**Stabilito** di procedere mediante affidamento diretto PURO e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque ai sensi del decreto semplificazioni 76/2020, è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto PURO che si attiva con il presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, così da rispettare il presupposto di non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

**Visto** il Decreto Semplificazioni, si rispettano i principi posti dall'art. 1 comma 2 lettera a) del decreto legge n 76 del 2020 Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;

**Considerato** che, in particolare, si rispettano i principi posti dall'art. 30 e art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e il principio di rotazione;

**Rilevato** che per il servizio sopra citato ricorrono le particolari condizioni previste dall' art. 36 comma 2 lett. a) recante il "Codice degli Appalti" che consentono il ricorso alla procedura negoziata diretta per detta tipologia di beni in considerazione che la spesa è di € 5.600,00+IVA, per il periodo dal 24.05.2020 al 23.05.2022;

**Visto** il Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Gestione del 29.01.2010;

**Stabilita** la competenza del Consiglio in merito alla scelta di consulenti e relativi importi, come previsto dall'art. 22 lett. l) dello Statuto;

**Vista** la delibera del Consiglio di Gestione del 16 novembre 2020 che, data la pandemia in corso, ha stabilito di mantenere il professionista in carica per mantenere il controllo sul delicato servizio di gestione dei dati e del controllo della privacy nell'operatività della Fondazione;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento finale risulta di propria competenza,

**SI DISPONE**

Sulla base di quanto premesso, l'affidamento al professionista Scarabello Michele, residente in VIA MARCO POLO 61 - 35010 – SAN GIORGIO DELLE PERTICHE, P.IVA 04759190285 CF: SCRMHL72C17G224W per la gestione delle attività inerenti il ruolo di Data Protection Officer (DPO) secondo quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), al costo complessivo di € 6.832,00 IVA compresa, per il periodo 24.05.2020 al 23.05.2022 (due anni);

Di confermare i contenuti dell'accordo agli atti e di provvedere al pagamento della spesa, secondo le modalità concordate.

**IL DIRETTORE DELLA FONDAZIONE**
**DOTT. SAMUELE ROMANO**

PUBBLICATA NEL SITO DELLA S.A. IL 11/12/2020